



*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*

Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il D.P.R. 18/1967, recante “*Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri*” e ss.mm.ii;
- VISTO** l’art. 3 della Legge 125/2014, recante “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 199 del 28.08.2014, con cui la denominazione del Ministero degli Affari Esteri è stata modificata in “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, in breve MAECI;
- VISTA** la Legge 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii;
- VISTI** il R.D. 28 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** D.P.R. 207/2010, recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006*”, relativamente alle parti ultrattive nel periodo transitorio di applicazione del D. Lgs. 50 sopra menzionato;
- VISTA** la Legge 209/2015 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTO** il D.M n.5021/1/bis/2016 con il quale il MAECI ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei Centri di responsabilità per l’esercizio finanziario 2016;
- VISTO** il D.P.R. 24/2015, registrato dalla Corte dei Conti, Reg.ne Prev.n.1674 del 23 giugno 2015, con il quale al Min. Plen. Luca Sabbatucci, sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni;
- VISTO** il D.M 5021/2/bis /2016 con il quale il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione Luca Sabbatucci, ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai capi degli Uffici della Direzione Generale stessa per l’esercizio finanziario 2016;
- CONSIDERATO** che, tra le competenze attribuite a questa Direzione Generale ai sensi del sopra menzionato D.P.R. 18/1967, figura l’individuazione, attraverso procedimenti di scelta del contraente ‘ad evidenza pubblica’, dei soggetti affidatari di forniture e/o servizi destinati al personale alle dipendenze del MAECI;
- VISTA** la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- VISTO** l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico

ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti dello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

**VISTO** l'art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che prevede che i commissari siano scelti, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC ed in caso di appalti di importi inferiori alla detta soglia o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

**VISTI** gli art. 77, comma 12, 78 e 216, comma 12, del D. Lgs 50/2016 che prevedono che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art.78, la commissione giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenze e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

**CONSIDERATA** l'esigenza di dare attuazione agli artt. 77,78 e 216, comma 12, del D. Lgs 50/2016 e quindi di predeterminare le suddette regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici al fine di consentire alla stazione appaltante DGRI l'espletamento delle procedure di affidamento necessarie per soddisfare i propri fabbisogni;

**CONSIDERATA** l'esigenza di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al citato art. 35 del D. Lgs. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del medesimo decreto e nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

**CONSIDERATA** l'opportunità di demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

## **DECRETA**

Sono adottati i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara per le quali la DGRI è stazione appaltante come da articoli seguenti:

### **Art. 1- Ambito di applicazione**

1. I presenti criteri si applicano:
  - a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
    - necessariamente qualora la Commissione debba essere nominata nelle more dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 78 del D. Lgs 50/2016;
    - in via facoltativa, qualora anche successivamente all'adozione della disciplina di cui all'art. 78 del D. Lgs 50/2016, la Commissione debba essere nominata nell'ambito di procedure che alternativamente siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria o non presentino particolare complessità.

### **Art. 2 Modalità di nomina della Commissione**

1. La Commissione è nominata con Decreto del Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione, o Vice Direttore Generale/ Direttore Centrale competente, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. Con il decreto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente. Le funzioni di segreteria e di componente della commissione sono cumulabili.

### **Art.3 - Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. Il Presidente è di norma individuato tra dirigenti o funzionari diplomatici con il grado non inferiore a Consigliere di Ambasciata; gli altri commissari possono essere individuati tra dirigenti, funzionari diplomatici e funzionari di area III. Le funzioni di segretario, ove non cumulate, possono essere svolte da personale appartenente alla II area.
3. Ove non fosse possibile reperire soggetti dotati di adeguata professionalità in relazione allo specifico settore cui si riferisce il contratto da affidare, uno o più commissari potranno essere nominati all'esterno dell'amministrazione.

### **Art. 4 – Criteri di selezione dei componenti della Commissione**

1. La selezione dei componenti della Commissione deve essere improntata ai principi di competenza e rotazione.
2. Ai fini della valutazione della competenza, si tiene conto del titolo di studio, della concreta esperienza acquisita, in Italia e all'estero, nello specifico settore oggetto dell'affidamento e dell'esperienza comunque maturata nello svolgimento di procedure di gara, anche quale componente di commissioni giudicatrici o nella qualità di RUP.

### **Art. 5 - Incompatibilità**

1. Ciascuno dei commissari, ivi compreso il Presidente, non deve aver svolto né può svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. I commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina ed ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, anche ai sensi del D.P.R. 62/2013.
3. Ai fini di cui al precedente comma, si ha conflitto d'interesse quando i commissari o i segretari abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.
4. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.77, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito MAECI nella sezione Amministrazione Trasparente.

Roma, 09/11/2016

*Min. Plen. Luca SABBATUCCI*